

(N. 1121)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1950 (V. Stampato N. 1104)

d'iniziativa dei Deputati BONOMI, MICELI, GRIFONE, PRUZZI, BURATO, STELLA, VETRONE, SODANO, GERMANI, FINA, MARENGHI, CHIARINI, FRANZO, CAVAZZINI, LOMBARDI Carlo, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MARABINI, FORA, CACCIATORE, CLOCCHIATTI, NENNI Giuliana, CALASSO, AMICONI, BIANCO, GALLO Elisabetta, D'AGOSTINO, PIRAZZI MAFFIOLA, SANSONE, GRAMMATICO, NEGRI, GULLO, DAL POZZO, AMENDOLA Pietro, POLANO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 GIUGNO 1950

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951.

Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella applicazione della presente legge, la facoltà prevista dall'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1947, n. 273, non può essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la metà della capacità lavorativa familiare.

È abrogata la lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321,

e nelle successive modifiche e integrazioni, si applicano per l'annata agraria 1949-50.

Art. 3.

Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma 1° dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

I termini di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, s'intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

È considerata annata agraria 1950-51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 6.

Su richiesta degli enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione in virtù delle leggi per la riforma fondiaria e per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.

Art. 7.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate del tribunale competenti per le controversie relative alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.